



Sicurezza sul lavoro: la compenetrazione può uccidere

Renzo La Costa

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori che si compenetra nella instabile situazione economica del committente, tanto da omettere la vigilanza sui presidi a tutela del lavoratore, è ritenuto colpevole del reato ascritto in caso di grave infortunio sul lavoro. Così in sostanza si è espressa la Corte di Cassazione (Penale, Sez. 4) con sentenza 7 maggio 2015, n. 19131. Il Tribunale aveva ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza di un cantiere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un operaio apprendista. All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di nove mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori nel cantiere, interessato alla realizzazione di alcuni fabbricati, aveva cagionato, per colpa generica e specifica, in cooperazione colposa con altri soggetti, separatamente giudicati, la morte del predetto dipendente, che era stato preposto alla installazione di un pavimento e che per mancanza dei necessari parapetti di protezione era precipitato al suolo da un'altezza di circa sette metri, rimanendo ucciso. Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello confermava la decisione del primo giudice. Avverso detta sentenza il coordinatore propone ricorso per Cassazione. Incontestate le circostanze dell'incidente – ha esordito la suprema Corte – si osserva che il riferimento normativo è rappresentato, quanto ai compiti ed ai doveri del coordinatore per la esecuzione dei lavori, dall'art. 5 del d.l.vo n. 494/96 (sostanzialmente riprodotto nell'art. 92 del T.U. per la sicurezza del lavoro), che ad esso attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo indicano, come già detto, quale titolare di un'autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica e che ad esso affidano, oltre a compiti organizzativi, di coordinamento e di collegamento tra le diverse imprese nella realizzazione dell'opera, anche doveri di vigilanza. In particolare, per quanto qui interessa, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di "alta vigilanza" che, seppur non implicano necessariamente una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori. A tali compiti, la legge affianca specifici poteri di segnalazione al committente o al responsabile dei lavori di eventuali inosservanze, previa contestazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati; poteri che giungono fino alla sospensione delle lavorazioni nel caso di pericolo grave ed imminente. Orbene, ai suoi

doveri di controllo e di vigilanza non ha adempiuto il ricorrente, che, secondo quanto si sostiene nella sentenza impugnata, ha omesso di verificare l'esatto rispetto di elementari norme di sicurezza, palesemente e clamorosamente violate, laddove, non solo mancavano i parapetti delle terrazze degli appartamenti, compresa quella ove si trovava il lavoratore al momento dell'incidente, ma anche quelli delle scale. Di tali gravi e generalizzate violazioni delle norme di sicurezza l'imputato non si è minimamente curato, avendole evidentemente colposamente tollerate malgrado la loro evidenza e la loro risalenza, secondo quanto affermato dal giudice del gravame sulla base di quanto emerso dalla prova testimoniale. L'attività di cantiere, quindi, si svolgeva, pur a prescindere dallo specifico tragico episodio che ha riguardato il lavoratore, in un contesto che, più che gravemente carente, era di totale spregio delle regole, almeno sotto l'aspetto della prevenzione infortunistica e della sicurezza dei lavoratori, messa fortemente a rischio dalle gravi e diffuse inadempienze riscontrate, mai rilevate né segnalate o contestate dall'imputato, che ha persino tollerato, o addirittura ignorato, che il titolare dell'impresa alle cui dipendenze lavorava la vittima non aveva neanche redatto il piano operativo di sicurezza. A fronte di così gravi e diffuse inadempienze, il ricorrente tenta di eludere le proprie responsabilità evocando, con il primo dei motivi proposti, inesistenti violazioni di legge, senza considerare che all'imputato è stato dai giudici di merito anzitutto addebitato, nell'assoluto rispetto dall'art. 5 del richiamato d.l., di non avere vigilato sulla corretta osservanza, da parte delle imprese operanti in cantiere, delle disposizioni concernenti la scrupolosa applicazione delle corrette procedure di lavoro, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e l'incolumità dei lavoratori; e dunque di non avere preteso dall'impresa inosservante la messa in sicurezza dei luoghi, in particolare, per quanto oggi più specificamente interessa, delle terrazze alla cui pavimentazione si doveva procedere. A tale profilo di colpa avendo inoltre giustamente aggiunto gli stessi giudici il mancato rispetto degli altri doveri previsti dalla norma sopra richiamata, cioè di tempestiva contestazione alle imprese il mancato rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, l'omessa informazione di tale condotta al committente, la mancata assunzione di più fermi interventi al fine di rimuovere la situazione di rischio in cui operavano i lavoratori. Non ha, peraltro, omesso la corte territoriale di esaminare la difesa del ricorrente, che aveva sostenuto di avere disposto l'esecuzione dei lavori secondo tempi e modalità che consentivano lo svolgimento degli stessi in sicurezza : a proposito di tali considerazioni, la corte territoriale ha osservato, non solo che l'imputato era perfettamente a conoscenza dell'assenza dei parapetti - né avrebbe potuto essere diversamente, posto che tale assenza risaliva a parecchi giorni prima, secondo la testimonianza resa da un teste, richiamata dalla corte d'appello, il quale ha sostenuto che la condizione di insicurezza dei terrazzini in questione perdurava da circa tre settimane e riguardava tutti i fabbricati in corso di costruzione - ma anche che lo stesso ben sapeva che era imminente l'inizio dei lavori di pavimentazione degli stessi. Del tutto in sintonia con le emergenze probatorie, si presenta, quindi, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del gravame, il quale ha giustamente osservato che l'imputato, a conoscenza dell'assenza dei presidi di sicurezza e del prossimo arrivo delle piastrelle, consapevole delle difficoltà economiche del committente, a causa delle quali la fornitura e l'installazione dei parapetti non si sarebbe risolta facilmente ed entro breve termine, avrebbe dovuto attentamente vigilare - specie in un cantiere che si segnalava per la scarsa attenzione che i suoi responsabili ponevano ai temi della prevenzione e della sicurezza - e, ove necessario, immediatamente e direttamente intervenire per assicurarsi dell'effettiva avvenuta fornitura ed installazione dei parapetti, di guisa che le ulteriori fasi di piastrellatura si potessero svolgere in sicurezza. Obbligo di intervento che è stato invece del tutto trascurato dall'odierno ricorrente, che giustamente è stato indicato come uno dei responsabili del mortale incidente. Tutto quanto sopra esposto, il ricorso è stato rigettato